

I costi per l'ottenimento del credito al consumo scontano l'Irap

Gli elementi di connessione tra corrispettivo pagato e capitale erogato sono tra gli altri, importo finanziato, durata del finanziamento, numero delle rate, taeg, tassi

I costi per l'ottenimento del credito al consumo scontano l'Irap. Ha natura finanziaria, e quindi non rileva ai fini dell'Irap, la somma corrisposta da una società commerciale ad una società finanziaria affinché questa conceda un finanziamento a tasso zero ai propri clienti. Nella risposta n. 46 del 17 gennaio 2023, l'agenzia delle entrate conclude che detta somma risulta iscrivibile alla voce C17 del Conto Economico e conseguentemente non rileva ai fini Irap.

Nel quesito viene rappresentata la seguente fattispecie. La società, OIC adopter, operante nel settore della nautica vende i propri prodotti a dei dealer che poi rivendono ai consumatori finali. Al fine di incentivare le proprie vendite (tramite i dealer), la società concede la possibilità ai clienti finali di ottenere un finanziamento a tasso zero, con l'intervento di una società finanziaria.

Lo schema negoziale è il seguente: il cliente finale acquista presso un dealer richiedendo un finanziamento a tasso zero alla società finanziaria già identificata (partner del progetto) che paga al dealer il prezzo di vendita concordato del bene.

La società (cioè il "primo venditore" e non il dealer) corrisponde alla società finanziaria un corrispettivo per l'attività di avvenuta concessione del credito al consumo a tasso zero. Ciò premesso, la società ritiene che detti corrispettivi debbano essere scritti a diretta riduzione dei ricavi di vendita (voce A1) ovvero, al più, tra i costi per servizi (voce B7).

Nel richiamare i principi contenuti nell'OIC 12, la società istante ritiene, in particolare, che gli obblighi contrattuali, che si generano in capo alla stessa, non rivestano natura finanziaria in quanto i corrispettivi riconosciuti alla società finanziaria non sono connessi ad operazioni di finanziamento atte a dotare la società di nuove risorse monetarie.

Date queste premesse, richiamando anche precedenti prassi dell'agenzia delle entrate nonché la giurisprudenza di legittimità, la società istante ritiene che detti corrispettivi concorrano a formare il valore della produzione ai fini Irap.

L'agenzia delle entrate non concorda con la tesi prospettata dalla società istante. In particolare, l'agenzia sostiene che non sia rilevante, ai fini dell'individuazione della causa finanziaria, il fatto che il beneficiario del capitale dato in prestito non sia la società istante ma il cliente finale.

La causa finanziaria dell'operazione può, quindi, tranquillamente sussistere sebbene il componente in questione non rappresenti in senso stretto un interesse sul capitale erogato. Di talché, i corrispettivi in discussione dovrebbero essere classificati in bilancio alla voce C.17 del conto economico, con conseguente irrilevanza ai fini Irap.

A fondamento delle proprie conclusioni l'agenzia delle entrate evidenzia, quale elemento di connessione tra corrispettivo pagato e capitale erogato, i parametri utilizzati per la determinazione del corrispettivo stesso (importo finanziato al cliente, la durata del finanziamento, il numero delle rate, il taeg dell'operazione e il riferimento alla variazione dei tassi per la modifica unilaterale dei corrispettivi, concessa al-

la società).

La valutazione dell'agenzia risulta anche supportata dal fatto che la fatturazione dei "corrispettivi" sia avvenuta in regime di esenzione Iva (che escluderebbe la natura di servizio dell'operazione).

La risposta fornita dell'agenzia ai fini Irap potrebbe avere qualche (significativo) riflesso anche ai fini Ires, con applicazione delle limitazioni di cui all'art. 96, giacché i corrispettivi in esame andrebbero attratti tra gli oneri accessori ovvero tra i componenti derivanti da un'operazione o da un rapporto contrattuale avente causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento.

Considerato che lo schema negoziale descritto nell'interpello risulta abbastanza frequente nella prassi commerciale (seppur con talune varianti) vale la pena osservare che le conclusioni a cui giunge l'agenzia non possono (e non devono) essere generalizzate.

In particolare, non è da escludere come nei casi in cui il contratto stipulato tra le parti avesse caratteristiche diverse da quelle rinvenienti nella fattispecie esaminata all'agenzia delle entrate, la qualificazione del "corrispettivo" potrebbe anche essere diversa e, quindi, rientrare in una logica della prestazione del servizio, con effetti Ires, Irap e Iva differenti.

*di Daniela De Lucia
e Francesco Leone*

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1747 - T.1674

